



PROVINCIA DI SONDRIO

SETTORE TURISMO, CULTURA, ISTRUZIONE E UFFICIO EUROPA

DETERMINAZIONE N. 868 del 29/06/2026

OGGETTO: PROROGA TECNICA, AI SENSI DELL'ART. 120, COMMA 11, DEL D.LGS. N. 36/2023, DELLA "CONCESSIONE PONTE" (DET. N. 1718 DEL 22.12.2025) PER L'ESERCIZIO DELLA SCIOVIA A FUNE ALTA DENOMINATA "CUNA ALTA (MT. 2177 S.L.M.) - MONTE MASUCCO (MT. 2364 S.L.M.)" NEI COMUNI DI VALDIDENTRO E VALDISOTTO, NELLE MORE DEL COMPLETAMENTO DELLE ATTIVITA' TECNICO-AMMINISTRATIVE E DELLA PROCEDURA DI GARA AD EVIDENZA PUBBLICA - CONCESSIONARIO S.I.VAL. S.p.A. - PERIODO 1° LUGLIO 2026 - 31 DICEMBRE 2026

IL DIRIGENTE

RICHIAMATI:

- il d. lgs. 18 agosto 2000 n. 267 - "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali" - ed in particolare l'art. 107 - "Funzioni e responsabilità della dirigenza";
- i decreti del Presidente della Provincia n. 37 del 30.12.2024 e n. 12 del 27.05.2026, che attribuisce al sottoscritto dott. Evaristo Pini le funzioni di dirigente del Settore "Turismo, cultura, istruzione e Ufficio Europa" sino al 30.06.2027;

PREMESSO che:

- con atto del Presidente della Provincia prot. n. 2869 in data 24.02.1992 è stata rilasciata alla società S.I.VAL. S.p.A., con sede in Valdidentro, la concessione per la costruzione e l'esercizio dell'impianto di risalita denominato sciovia "Cuna Alta (mt. 2177) - Monte Masucco (mt. 2364)", ubicato nel territorio dei Comuni di Valdidentro e Valdisotto, con durata di anni 10, salvo rinnovo;
- alla scadenza del primo decennio di durata della concessione originaria, il rapporto concessorio è proseguito in forza di successivi rinnovi/proroghe della previgente concessione, richiamata negli atti provinciali successivi, sino al rinnovo dell'esercizio per la stagione invernale 2022/2023 disposto con deliberazione del Presidente della Provincia n. 14 del 20.01.2023, con scadenza al 01.05.2023;
- con deliberazione del Presidente della Provincia n. 157 in data 14 dicembre 2023, ad oggetto "Affidamento concessione per l'esercizio della sciovia a fune alta denominata "Cuna Alta (mt. 2177 s.l.m.) - Monte Masucco (mt. 2364 s.l.m.)" nei Comuni di Valdidentro e Valdisotto", preso atto delle incertezze normative post-sentenza Corte Costituzionale n. 103/2020, si assentiva un affidamento temporaneo alla società S.I.VAL. S.p.A., con scadenza fissata al 30.04.2025;
- in data 16.09.2025 (prot. prov. n. 30755) la società S.I.VAL. S.p.A. ha presentato istanza tesa ad ottenere il rinnovo del titolo concessorio per le stagioni successive, corredata dai pareri favorevoli/nulla osta rilasciati dai Comuni di Valdidentro e Valdisotto, validi per il quinquennio 2022-2027;
- l'impianto "Cuna Alta - Monte Masucco" è funzionalmente connesso al comprensorio sciistico di Oga - San Colombano - Valdidentro e costituisce infrastruttura di supporto alla fruibilità dell'intera area sciabile e alla gestione dei flussi turistici dell'Alta Valtellina;
- con determinazione dirigenziale n. 1718 del 22.12.2025 è stata concessa, a titolo di affidamento temporaneo "concessione ponte", ex combinato disposto degli artt. 187 e 76 del d.lgs. n. 36/2023, l'esercizio provvisorio della sciovia a fune alta "Cuna Alta - Monte Masucco" alla società S.I.VAL. S.p.A., al fine esclusivo di garantire la continuità del servizio pubblico di trasporto per la stagione turistica invernale 2025/2026, caratterizzata dallo svolgimento delle Olimpiadi Invernali Milano Cortina 2026;

- la medesima determinazione n. 1718/2025 ha fissato la durata della concessione ponte sino al 30.06.2026, termine indicato come funzionale alla copertura della stagione olimpica invernale 2026 e all'espletamento delle procedure di gara per il nuovo affidamento pluriennale;
- la determinazione n. 1718/2025 ha altresì posto a carico della società S.I.VAL. S.p.A., quale obbligo accessorio essenziale, la piena collaborazione alle attività di due diligence per la determinazione del valore di subentro;

DATO ATTO che:

- con nota prot. n. 10993 del 1° aprile 2026, indirizzata ai Comuni di Valdidentro e Valdisotto, la Provincia ha richiesto agli enti territoriali, per quanto di competenza, la documentazione necessaria alla ricognizione dello stato di diritto, del quadro concessorio, dei canoni, delle servitù, degli asservimenti, dei diritti di passaggio/attraversamento e degli ulteriori atti relativi agli altri impianti e infrastrutture del comprensorio sciistico di riferimento;
- con nota prot. n. 10995 del 1° aprile 2026, indirizzata alla società S.I.VAL. S.p.A. e, per conoscenza, ai Comuni di Valdidentro e Valdisotto, la Provincia ha formalmente avviato le attività istruttorie e tecnico-amministrative propedeutiche all'indizione della procedura di gara ad evidenza pubblica per l'affidamento della concessione pluriennale della sciovia a fune alta "Cuna Alta - Monte Masucco", richiedendo la documentazione e i dati tecnici necessari alla ricognizione dello stato di fatto e di diritto dell'impianto, delle relative pertinenze e delle aree interessate, anche ai fini della determinazione del valore di subentro;
- con determinazione dirigenziale n. 570 del 02/05/2026 la Provincia ha altresì affidato allo studio Giuppani Ingegneria s.r.l., il servizio di assistenza tecnico-specialistica e giuridico-amministrativa a supporto del RUP e della struttura competente del procedimento finalizzato all'avvio e alla gestione della procedura di gara per all'affidamento in concessione dell'impianto di risalita sciovia "Cuna Alta-Monte Masucco", ubicato nei Comuni di Valdidentro e Valdisotto;
- le predette richieste istruttorie riguardano, tra l'altro, planimetrie aggiornate, elenco di manufatti, impianti e attrezzature, certificati di collaudo, verbali di ispezione, documentazione manutentiva, dati di esercizio, indicazione dei canoni e bilanci societari, nonché ogni ulteriore elemento utile alla compiuta valutazione dello stato di fatto e di diritto;
- risultano pertanto già avviate le attività propedeutiche alla procedura ad evidenza pubblica, tuttora in corso, finalizzate alla corretta impostazione della gara, alla determinazione del valore della concessione e alla definizione del valore di subentro, in un quadro tecnico e giuridico complesso;

PREMESSO altresì che la procedura di gara in corso di predisposizione presenta caratteri di complessità oggettiva eccezionale, documentalmente riscontrabili, riconducibili in particolare a:

- a) Novità e specificità della procedura: si tratta di procedura ad evidenza pubblica avente ad oggetto la concessione di un impianto di risalita ad uso turistico-sportivo-ricreativo, con necessità di predisporre documentazione di gara specifica e coerente con la peculiare natura dell'infrastruttura;
- b) Contesto comprensoriale peculiare: l'impianto è inserito nel comprensorio sciistico di Oga - San Colombano-Valdidentro e presenta interdipendenze funzionali con piste, aree sciabili, pertinenze e altri impianti del comprensorio, con conseguente necessità di ricognire il perimetro della concessione e le relative interazioni gestionali;
- c) Articolato quadro dei titoli giuridici da ricognire: sull'impianto e sulle aree interessate insistono atti amministrativi, titoli di disponibilità, servitù, asservimenti, diritti di passaggio/attraversamento e ulteriori vincoli o diritti reali/obbligatori, la cui analisi è necessaria ai fini della corretta strutturazione della procedura e della definizione delle condizioni di affidamento;
- d) Determinazione del valore della concessione e del valore di subentro: la procedura richiede una valutazione economica puntuale dell'impianto, delle relative pertinenze, delle componenti tecniche e degli eventuali diritti accessori in capo all'attuale gestore, al fine di definire correttamente le condizioni della gara nel rispetto dei principi di proporzionalità, trasparenza e concorrenzialità;
- e) Smantellamento e sostituzione dell'impianto esistente: dalla documentazione tecnica inviataci dallo studio Giuppani Ingegneria s.r.l., confermato dalle comunicazioni della società gestrice S.I.VAL. S.p.A., la sciovia di che trattasi ha concluso la propria vita tecnica nella primavera del 2026 e pertanto deve essere, obbligatoriamente, smantellata e sostituita con nuovo impianto. Tale circostanza impone una fase transitoria tecnica, operativa e amministrativa, non comprimibile entro la scadenza del 30 giugno 2026. In tale fase transitoria deve essere, prioritariamente, assicurata la titolarità della concessione al fine di consentire all'attuale gestore e ai Comuni interessati di poter compiere tutte le attività e azioni connesse allo smantellamento e sostituzione dell'impianto.
- f) Necessità di predisposizione di documenti di gara e atti tecnici specifici: capitolato, schema di disciplinare di concessione, piano economico-finanziario di riferimento, criteri di aggiudicazione e atti tecnici connessi

devono essere predisposti in coerenza con la particolare situazione dell'impianto e con la fase di transizione verso la sostituzione, con il supporto di competenze tecniche, giuridiche ed economico-finanziarie.

CONSIDERATO che:

- l'interruzione del rapporto concessorio alla data del 30 giugno 2026, in assenza del completamento della procedura di gara e degli adempimenti tecnici operativi relativi alla sostituzione dell'impianto, determinerebbe un vuoto gestionale incompatibile con la necessità di garantire la sicurezza e la custodia nelle fasi di smantellamento dell'impianto vecchio oltre a non consentire i tempi tecnici per un collaudo funzionale della nuova sciovvia;
- la prosecuzione provvisoria del rapporto con l'attuale concessionario, per il tempo strettamente necessario alla sostituzione del vecchio impianto e alla messa in esercizio del nuovo impianto ovvero fino al subentro del nuovo affidatario, consente di evitare discontinuità nella gestione delle infrastrutture, nella riscossione/versamento dei canoni eventualmente dovuti e nell'assolvimento degli obblighi tecnici, manutentivi, assicurativi e di sicurezza previsti dalla normativa vigente in materia di impianti a fune;

RILEVATO pertanto che l'esigenza di garantire senza soluzione di continuità il rapporto concessorio costituisce ragione obiettiva, non imputabile a inerzia o negligenza dell'Amministrazione, idonea a giustificare il ricorso alla proroga tecnica;

RICHIAMATO l'art. 120, comma 11, del d.lgs. n. 36/2023, a mente del quale la durata del rapporto può essere prorogata limitatamente al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure per l'individuazione di un nuovo contraente, restando l'affidatario tenuto all'esecuzione delle prestazioni agli stessi prezzi, patti e condizioni, ovvero a condizioni più favorevoli per la stazione appaltante;

CONSIDERATO che:

- La proroga tecnica costituisce certamente istituto di carattere eccezionale, ammissibile quando riveste:
 - a) carattere temporaneo, quale strumento esclusivamente finalizzato ad assicurare il passaggio da un regime contrattuale all'altro;
 - b) quando sussiste l'effettiva necessità di assicurare il servizio nelle more del reperimento di un nuovo contraente;
 - c) quando la nuova gara sia già stata avviata al momento dell'adozione della proroga;
 - d) la proroga deve essere adottata prima della scadenza del contratto/concessione in essere.
- La durata di sei mesi è stata ritenuta come soglia ragionevolmente ammissibile per una proroga tecnica connessa all'espletamento di una gara.

RICHIAMATA la consolidata giurisprudenza amministrativa secondo cui la proroga tecnica è legittima in presenza di "eccezionali ragioni oggettive estranee all'Amministrazione", tali da generare l'effettiva necessità di assicurare precariamente il servizio nelle more del reperimento di un nuovo contraente, a condizione che la nuova gara risulti già avviata e che la proroga sia disposta prima della scadenza del titolo in essere;

DATO ATTO che nel caso di specie ricorrono congiuntamente i presupposti richiamati, in quanto la procedura di gara è già stata avviata, sussiste l'effettiva necessità di assicurare la continuità del pubblico servizio, la presente proroga è disposta prima della scadenza (30 giugno 2026) del titolo concessorio in essere e la sua durata è contenuta nel tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura;

RITENUTO che la proroga debba essere disposta:

- per mesi sei, ossia per il periodo dal 1° luglio 2026 al 31 dicembre 2026, ovvero per il minor termine corrispondente alla data di effettivo subentro del nuovo concessionario, qualora anteriore, o alla diversa data in cui l'avvio delle attività di smantellamento/sostituzione renda incompatibile la prosecuzione dell'esercizio, qualora anteriore;
- alle medesime condizioni economiche e normative della concessione in scadenza, senza oneri aggiuntivi per l'Amministrazione, salvo condizioni più favorevoli per la stessa;
- con carattere eccezionale, temporaneo e non rinnovabile, senza che il provvedimento attribuisca al concessionario alcun diritto alla prosecuzione del rapporto oltre il termine stabilito né possa essere invocato quale precedente per ulteriori proroghe;

DATO ATTO che la presente proroga non costituisce rinnovo, tacito o espresso, della concessione né nuovo affidamento, ed è strumentale unicamente a garantire la continuità dell'esercizio nelle more della conclusione della gara, in coerenza con i principi di trasparenza, parità di trattamento e non discriminazione di cui alla Direttiva 2014/23/UE;

DATO ATTO che il presente provvedimento non comporta impegni di spesa a carico del bilancio provinciale e che sullo stesso è reso il controllo di regolarità amministrativa ai sensi dell'art. 147-bis del d.lgs. n. 267/2000;

RICHIAMATI:

- la legge 07/08/1990, n. 241 e ss.mm.ii;
- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (T.U.E.L.), e in particolare gli artt. 107 e 192;
- il D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 (Codice dei contratti pubblici), con particolare riferimento all'art. 120, comma 11, in materia di proroga tecnica;
- la Direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014 sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, e in particolare il considerando 75 in materia di modifica delle concessioni e i principi di trasparenza, parità di trattamento e non discriminazione ivi sanciti;
- la legge regionale 04/04/2012, n. 6;
- il Regolamento di contabilità e il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi della Provincia;
- lo Statuto provinciale;

DETERMINA

1. DI DISPORRE, per le ragioni esposte in premessa che qui si intendono integralmente richiamate, la proroga tecnica, ai sensi dell'art. 120, comma 11, del d.lgs. n. 36/2023, della concessione di cui alla determinazione dirigenziale n. 1718 del 22.12.2025 ("concessione ponte") per l'esercizio della sciovia a fune alta "Cuna Alta - Monte Masucco", in favore della società S.I.VAL. S.p.A., con sede in Valdidentro (SO), Via Nazionale n. 52, per il periodo dal 1° luglio 2026 al 31 dicembre 2026;
2. DI STABILIRE che la proroga cessa anticipatamente, in ogni caso, alla data di effettivo subentro del nuovo concessionario individuato all'esito della procedura ad evidenza pubblica, ove anteriore al 31 dicembre 2026, senza che siano dovuti indennizzi o corrispettivi di sorta per la cessazione anticipata, ovvero alla diversa data in cui l'avvio effettivo delle attività di smantellamento e sostituzione dell'impianto renda incompatibile la prosecuzione dell'esercizio, senza che siano dovuti indennizzi o corrispettivi di sorta per la cessazione anticipata;
3. DI DARE ATTO che, per l'intero periodo di proroga, il rapporto resta disciplinato dalle medesime condizioni tecniche ed economiche della concessione in scadenza, ivi compresi gli obblighi in materia di sicurezza, manutenzione ordinaria e straordinaria, coperture assicurative, rispetto della normativa vigente in materia di impianti a fune e versamento dei canoni ai Comuni concedenti in misura proporzionale (pro-rata), senza oneri aggiuntivi per la Provincia e salvo condizioni più favorevoli per la stessa;
4. DI DARE ATTO del carattere eccezionale, temporaneo e non rinnovabile della presente proroga, la quale non costituisce rinnovo né nuovo affidamento, non attribuisce al concessionario uscente alcun diritto preferenziale nella procedura di gara né alcun titolo alla prosecuzione del rapporto oltre il termine stabilito;
5. DI STABILIRE che il concessionario è tenuto, per l'intero periodo di proroga a mantenere in esercizio l'impianto nel rispetto di tutte le prescrizioni tecniche, di sicurezza e autorizzative vigenti;
6. DI CONFERMARE in capo alla società S.I.VAL. S.p.A. S.r.l., quale obbligo accessorio essenziale, per l'intero periodo di proroga:
 - a) la trasmissione all'Amministrazione provinciale, ove non già fornita e/o non in possesso dell'Amministrazione stessa, della documentazione tecnica, giuridica ed economica rilevante ai fini della predisposizione dei documenti di gara e della definizione del valore di subentro;
 - b) la piena collaborazione con l'Amministrazione e con i soggetti eventualmente incaricati nelle attività istruttorie propedeutiche alla gara, alla perizia estimativa, alla ricognizione dei titoli giuridici e alla programmazione delle attività tecniche connesse allo smantellamento e alla sostituzione dell'impianto, senza che tale collaborazione comporti alcun onere aggiuntivo per la Provincia né alcun diritto preferenziale nella successiva procedura selettiva;

7. DI DARE ATTO che la Provincia di Sondrio prosegue senza indugio e con priorità le attività necessarie alla predisposizione e pubblicazione del bando di gara, al fine di concludere la procedura selettiva entro il termine della presente proroga ovvero nel minor tempo possibile in ragione della complessità della procedura;
8. DI DARE ATTO che il presente provvedimento non comporta impegni di spesa a carico del bilancio provinciale e che sullo stesso è reso il controllo di regolarità amministrativa ai sensi dell'art. 147-bis del d.lgs. n. 267/2000;
9. DI TRASMETTERE copia della presente determinazione alla società S.I.VAL. S.p.A. ed ai Comuni di Valdidentro e Valdisotto, provvedendo altresì alla pubblicazione all'Albo Pretorio on-line ai sensi della normativa in materia di trasparenza e pubblicità degli atti.

Il Dirigente
PINI EVARISTO
F.to digitalmente